

Ai gentili clienti
Loro sedi

Start-up: estese ai titolari di diritti relativi a programmi informatici, con requisiti ridotti per tutti

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **con il DL lavoro** (DL n. 76 del 28.06.2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28.06.2013) **il legislatore ha previsto una modifica parziale delle disposizioni in materia di Start-Up innovative previste ed introdotte dall'articolo 25 del DL n. 179/2012.** L'intervento ha comportato, in via del tutto generale, un **ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto**, che ricordiamo prevede agevolazioni particolarmente consistenti per coloro che progettano, producono beni e servizi caratterizzati da innovatività. In particolare, le modifiche: i) hanno **comportato la riduzione dei requisiti per accedere all'istituto relativamente alle spese di ricerca**; ii) viene **prevista una condizione alternativa all'assunzione di personale altamente qualificato, consistente nell'assunzione di laureati**; iii) viene **esteso l'ambito di applicazione ai soggetti titolari di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali private siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.**

Premessa

Con l'articolo 9, **il DL n. 76/2013 ha apportato alcune modifiche a numerose discipline al fine di incentivare l'occupazione.** Con una modifica all'articolo 25 del DL n. 179/2013, il c.d. DL lavoro ha **ridotto i requisiti necessari per accedere alla disciplina di favore per le imprese altamente innovative, ovvero le start-up.** Le modifiche, oltre a facilitare le condizioni di accesso e permanenza nel regime agevolato, prevedono espressamente **l'applicazione della start-up nei confronti dei soggetti titolari di diritti relativi ad un programma per elaboratore originario**

registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali private siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa. La platea dei soggetti che **possono beneficiare delle agevolazioni per le start-up si amplia, quindi, a tutte le softwarehouse ed in generale al settore informatico.**

Alla luce delle **modifiche apportate dal legislatore con il DL n. 76/2013, appare chiaro che si deva riconsiderare le possibilità di applicazione dell'istituto:** con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio:

- i **nuovi requisiti necessario per accedere al regime di favore;**
- le **agevolazioni riconosciute per chi vi accede.**

Start-up: i requisiti a seguito delle modifiche

L'articolo 9 comma 16 del DL n. 76/2013 ha apportato quattro modifiche alla disciplina delle Start-Up. Con la **prima modifica** viene **introdotta una riduzione delle spese di ricerca richieste ai fini dell'applicazione/permanenza nel regime di favore: ora viene richiesto che "le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa".**

OSSERVA

Prima delle modifiche veniva richiesta una percentuale di spese in ricerca e sviluppo del 20%. L'intervento, quindi, ha reso più elastica una delle condizioni a cui devono sottostare le start-up.

La **seconda modifica** consiste nella **soppressione della condizione secondo cui i soci persone fisiche devono detenere:**

- al **momento della costituzione;**
- e **per i successivi 24 mesi;**

la **maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.**

OSSERVA

L'eliminazione di tale requisito, si segnala, potrebbe far riconsiderare la possibilità di applicare il nuovo istituto, nel caso in cui la detenzione del controllo fosse risultato nei fatti una circostanza ostativa all'applicazione della nuova disciplina.

La **terza modifica** incide sul requisito relativo alle assunzioni operate dal datore di lavoro: **viene introdotta, infatti, una condizione alternativa a quella consistente nell'assunzione in percentuale superiore o uguale ad un terzo di personale con dottorato di ricerca (anche**

in corso) o di laureato con percorso certificato di ricerca di almeno tre anni. I beneficiari del regime **possono ora rispettare la condizione richiesta dal DL n. 179/2012 anche tramite l'assunzione di personale per almeno due terzi composto da soggetti con laurea magistrale.**

La **quarta modifica** riguarda, invece, la titolarità dei diritti, oppure il possesso di una licenza su privative industriali: **viene ora prevista l'estensione alla titolarità dei diritti su programmi per elaboratori registrati presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.**

OSSERVA

La modifica, chiaramente, **apre le porte all'applicazione del regime delle Start-Up a tutto il settore informatico.**

I requisiti

Illustrate le nuove condizioni previste dal DL n. 76/2013 per l'applicazione del regime delle Start-Up innovative, riepiloghiamo tutti i requisiti (compresi quelli di carattere temporale) **che devono essere rispettati per accedere al regime agevolato.**

Secondo l'art. 25, comma 2, primo periodo, del D.L. 179/2012, **l'impresa Start-up innovativa è la società di capitali di diritto italiano, residente in Italia** ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, **le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che possiede i seguenti requisiti:**

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA DISCIPLINA DELLE START-UP	
Condizioni cumulative - devono essere rispettate TUTTE contemporaneamente	
Termine di costituzione	È costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi.
Sede	Ha la propria sede principale in Italia.
Condizioni economiche	A partire dal secondo anno di attività della Start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.
	Non distribuisce e non ha distribuito, utili.

Attività svolta	Ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Altre circostanze	Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda.
Condizioni alternative - oltre alla sussistenza delle condizioni (TUTTE) appena indicate, deve essere rispettato UNO dei seguenti requisiti:	
Condizione I)	Le spese in ricerca e sviluppo sono superiori al 15 per cento del maggiore valore fra spese totali e valore della produzione della Start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili ⁽¹⁾ .
Condizione II)	<p>Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati.</p> <p>(in alternativa) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.</p>
Condizione III)	<p>La società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.</p> <p>(in alternativa) La società deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.</p>
Durata del regime	
Costituita	dopo

¹ Le spese debbono risultare dall'ultimo bilancio approvato o, nel primo anno di vita, dall'impegno alla loro effettuazione assunto dalla Start-Up innovativa. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

l'entrata in vigore delle Start-Up innovative	<u>NON PIÙ DI 48 MESI</u>	
Costituita prima dell'entrata in vigore delle Start-Up innovative	Costituita due anni precedenti all'entrata in vigore	Si applicano per un periodo di 4 anni dall'entrata in vigore del decreto.
	Costituita tre anni precedenti all'entrata in vigore	Si applicano per un periodo di 3 anni dall'entrata in vigore del decreto.
	Costituita quattro anni precedenti all'entrata in vigore	Si applicano per un periodo di 2 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Le agevolazioni

Illustrate le condizioni per applicare l'istituto, riassumiamo le agevolazioni ed i vantaggi che sono accordati ai contribuenti che decidono di applicare il regime delle Start-Up innovative:

AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE ALLE START-UP	
Detrazione sugli investimenti	Per gli anni 2013, 2014 e 2015 , secondo quanto previsto dall'articolo 29 del DL sviluppo 2.0, <u>dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative</u> direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
	Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita direttamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative ovvero indirettamente per il solo tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
	Per le start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione è pari al 27 per cento della somma investita.
Assegnazione	Secondo quanto previsto dall'articolo 27 del DL <u>il reddito di lavoro derivante</u>

<p>di strumenti ai lavoratori</p>	<p>dall’assegnazione, da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ amministratori; ✓ dipendenti; ✓ collaboratori continuativi; <p>di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.</p>
<p>Lavoro dipendente</p>	<p>Il ricorso al lavoro a tempo determinato viene sostanzialmente “liberalizzato”, escludendosi la necessità di specificare la causale ogni qualvolta un contratto a termine sia stipulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ da una <i>start-up</i> innovativa; ➔ per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale della stessa (consistente, in via esclusiva, come si è visto, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico). <p>Secondo quanto testualmente affermato dal comma 2 dell’art. 28 del D.L. Crescita 2.0, in tali ipotesi, le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, che, in generale, fatte salve le eccezioni sopra individuate, devono giustificare l’utilizzo della forma contrattuale in discorso “si intendono sussistenti”.</p> <p>In pratica, con riferimento alle <i>start-up</i>, viene posta una “presunzione legale di sussistenza della causale”, che fa sì che il contratto a termine risulti “giustificato <i>ex lege</i>”. Unica condizione è che le attività dedotte nel contratto stesso siano inerenti o strumentali all’oggetto sociale dell’impresa.</p>
<p>Durata rapporto a termine</p>	<p>Con riferimento alle <i>start-up</i> innovative, il comma 3 dell’art. 28 stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il contratto a tempo determinato, stipulato (“acausalmente”) da tali società per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali al proprio oggetto sociale, possa essere stipulato per una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 36 mesi; ➤ in deroga al limite di durata massima di 36 mesi, possa essere stipulato

	<p>– tra gli stessi soggetti e per lo svolgimento delle medesime attività (inerenti o strumentali all’oggetto sociale della <i>start up</i> innovativa) – un ulteriore successivo contratto a tempo determinato:</p> <p>→ per la durata residua del periodo massimo di applicabilità del regime “speciale” ex art. 28, comma 1 (ossia fino ad una durata massima complessiva del rapporto a termine di 4 anni);</p> <p>→ a condizione che la stipulazione avvenga presso la DTL competente.</p>
Stop and go tra contratti a termine	<p>Con il D.L. Crescita 2.0, le <i>start-up</i> innovative vengono escluse dalla disciplina limitativa della successione dei contratti a termine. Si prevede, infatti, che, entro il predetto limite di durata massima (36 mesi, estensibili a 48), possano essere stipulati, tra le stesse parti e sempre per lo svolgimento delle medesime attività (inerenti o strumentali all’oggetto sociale della <i>start-up</i>), successivi contratti a termine:</p> <p>→ anche senza l’osservanza degli intervalli minimi di tempo che, in generale, devono intercorrere tra un contratto a tempo determinato e l’altro ai fini della riassunzione a termine del medesimo lavoratore (c.d. periodi “cuscinetto” o di “<i>stop and go</i>”);</p> <p>→ ovvero anche senza soluzione di continuità.</p>
Atto costitutivo	<p>L’atto costitutivo delle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie.</p> <hr/> <p>L’atto costitutivo delle società, anche in deroga dall’articolo 2479, comma 5, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.</p> <hr/> <p>L’atto costitutivo delle Start-Up innovative e degli incubatori certificati può prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.</p>
Riduzione capitale per	<p>Nelle Start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo del capitale sociale è posticipato al</p>

perdite	secondo esercizio successivo (al posto del primo esercizio successivo, come stabilito dagli artt. 2446 e 2482-bis del codice civile, rispettivamente per le spa e le srl).
	Viene previsto poi che, nel caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale , l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale (prevista agli artt. 2447 e 2482-ter del codice civile, rispettivamente per le spa e le srl), può deliberare il <u>rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo</u> . Fino a tale momento non opera la causa di scioglimento della società (artt. 2484, comma 1, punto n. 4 per le società di capitali, e 2545-duodecies per le società cooperative, del codice civile).
	Qualora il capitale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale entro l'esercizio successivo , l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria, quindi riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo o trasformazione della società .
Società di comodo e non operative	Alle start-up innovative non si applica la disciplina prevista per le società di comodo e non operative.
Offerta al pubblico	Le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari .
Imposta di bollo	la Start-up innovativa è esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio .

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO